Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 30 gennaio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 24 DEL 30 GENNAIO 1956:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: **Cantieri navali di Taranto, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1955. — **Comune di Milano:** Ammortamento di obbligazioni. — **« Montital » Società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 17 gennaio 1956. — **Società anonima per le Ferrovie Alta Valtellina, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1955. — **L.E.O. Industrie chimiche farmaceutiche, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1956. — **Società per azioni Conforti - Officine elettromeccaniche, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1955. — **EDI.CE.MI. Ricostruzione edilizia centro Milano, società per azioni:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 gennaio 1956, n. 24.

Diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il movimento degli aeromobili privati, delle persone e delle merci negli aerodromi del territorio nazionale aperti al traffico aereo civile è assoggettato al pagamento dei seguenti diritti:

a) *diritti relativi al movimento degli aeromobili*:
diritto di approdo:
diritto di partenza:
diritto di ricovero
diritto di assistenza.

b) *diritti relativi al movimento delle persone*:
diritto di imbarco per i viaggiatori diretti all'estero.

c) *diritti relativi al movimento delle merci*:
diritto d'imbarco di merci destinate all'estero;
diritto di sbarco di merci provenienti dall'estero.

Art. 2.

Per l'approdo degli aeromobili in un aerodromo statale è dovuto un diritto in misura non superiore:

a) relativamente agli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale di carattere commerciale:

a lire 400 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo risultante dal certificato di navigabilità;

a lire 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

b) per gli aeromobili che svolgono attività aerea di carattere commerciale entro i limiti del territorio nazionale:

a lire 200 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo risultante dal certificato di navigabilità;

a lire 300 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

c) relativamente agli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale di carattere turistico:

a lire 400 per ogni aeromobile di peso non superiore ad una tonnellata;

a lire 800 per ogni aeromobile di peso superiore ad una tonnellata.

Per la partenza delle categorie di aeromobili sopra indicate è dovuto un diritto uguale a quello di approdo.

Le misure indicate nel primo comma sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza hanno luogo nelle ore notturne.

I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente dell'aeromobile nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*): dal pilota dell'aeromobile nel caso di cui alla lettera *c*).

Art. 3.

Per il ricovero negli aerodromi statali, anche allo scoperto, di aeromobili di qualsiasi tipo é dovuto un diritto nella misura di lire 200 per tonnellata o frazione di tonnellata per ogni giornata, da computarsi da una mezzanotte all'altra, e per le frazioni di giornata eccedenti le 6 ore.

Il diritto di ricovero è dovuto dall'esercente nel caso di aeromobili che svolgono attività di carattere commerciale; direttamente dal pilota in tutti gli altri casi.

Art. 4.

Per ogni ora o frazione di ora di prestazioni rese negli aerodromi statali agli aeromobili da parte del personale specializzato degli aerodromi stessi è dovuto un diritto di lire 800 per ciascun specializzato, sempre che la durata delle prestazioni superi la mezz'ora.

Il diritto è dovuto dal richiedente le prestazioni.

Art. 5.

I diritti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non si applicano, sotto condizione di reciprocità relativamente agli aeromobili statali stranieri non adibiti a servizi commerciali.

Resta salva, inoltre, la facoltà dell'Amministrazione di concedere le agevolazioni previste dal secondo com-

ma dell'art. 4 del decreto legislativo 4 settembre 1946, n. 88, e rimangono ferme le esenzioni già accordate ai sensi del predetto secondo comma.

Art. 6.

Per ogni passeggero in partenza per l'estero che prende imbarco su un aeromobile è dovuto un diritto non superiore a lire 1000.

Il diritto non è dovuto quando trattasi della continuazione di un viaggio interrotto e l'interruzione dipenda dalla necessità di cambiare aeromobile o comunque da una causa estranea alla volontà del passeggero.

Il diritto non è dovuto, inoltre, per i bambini fino a due anni e per i dipendenti dello Stato che viaggiano per motivo di servizio. La misura di esso è ridotta alla metà per i ragazzi fino a dodici anni.

Il diritto è dovuto dal vettore, che può rivalersene nei confronti dei passeggeri.

Art. 7.

Per ogni chilogrammo di peso lordo di merce imbarcata su un aeromobile e destinata all'estero è dovuto un diritto non superiore a lire 100.

Il diritto è dovuto dal vettore, che può rivalersene sullo speditore.

Un diritto di eguale importo è dovuto dal destinatario per ogni chilogrammo di merce sbarcata da un aeromobile e proveniente dall'estero.

Art. 8.

Nei limiti stabiliti dagli articoli 2, 6 e 7 la misura dei diritti di cui agli articoli stessi è determinata e variata per ciascun aerodromo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, tenuto conto del volume del traffico dell'aerodromo e del costo di gestione dei servizi.

Art. 9.

Il proprietario dell'aeromobile è solidalmente responsabile dell'adempimento degli obblighi tributari previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della presente legge.

Art. 10.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, saranno stabilite le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dei diritti di cui alla presente legge. Fino all'entrata in vigore del predetto decreto si provvederà con le modalità attualmente vigenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — ANDREOTTI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 9 gennaio 1956, n. 25.

Riordinamento dell'Ordine militare d'Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ordine militare d'Italia ha lo scopo di ricompensare mediante il conferimento di decorazioni le azioni distinte compiute in guerra da unità delle Forze armate nazionali di terra, di mare e dell'aria o da singoli militari ad esse appartenenti, che abbiano dato sicure prove di perizia, di senso di responsabilità e di valore.

Le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia possono essere conferite anche per operazioni di carattere militare compiute in tempo di pace, quando siano strettamente connesse alle finalità per le quali le Forze militari dello Stato sono costituite.

Le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia possono essere conferite anche alla memoria.

Art. 2.

L'Ordine militare d'Italia raccoglie e custodisce tutte le documentazioni relative ai decreti dell'Ordine militare di Savoia.

I decorati dell'Ordine militare di Savoia sono trasferiti nell'Ordine militare d'Italia, si fregiano dei distintivi di questo e mantengono le loro decorazioni, assegnazioni e anzianità di classe e i diritti che ne derivano.

Art. 3.

Capo dell'Ordine militare d'Italia è il Presidente della Repubblica.

Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine militare d'Italia il Ministro per la difesa.

L'Ordine ha un Consiglio composto da un presidente e da undici membri, di cui otto effettivi e tre supplenti.

Il presidente e i membri del Consiglio sono nominati tra ufficiali in servizio permanente o in congedo, decorati dell'Ordine, con una uguale rappresentanza delle tre Forze armate.

E' segretario dell'Ordine militare d'Italia un generale di brigata o un colonnello dell'Esercito, e corrispondenti gradi della Marina e dell'Aeronautica, in servizio permanente o in congedo, appartenente ad una delle classi dell'Ordine.

Art. 4.

L'Ordine militare d'Italia comprende cinque classi:

Cavalieri di Gran Croce;

Grandi ufficiali;

Commendatori;

Ufficiali;

Cavalieri.

Lo statuto previsto dall'art. 12 della presente legge fissa le condizioni per il conferimento delle singole classi di decorazioni e stabilisce il modello delle insegne e dei nastrini corrispondenti a ciascuna classe.

Art. 5.

Le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, sentito il Consiglio dell'Ordine, salvo quanto stabilito dal successivo art. 6.

Art. 6.

Le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia possono essere concesse, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra.

Agli anzidetti militari non è corrisposta la pensione annua di cui all'art. 8.

Art. 7.

Nel caso di azioni di guerra particolarmente distinte e gloriose compiute da unità delle Forze armate di terra, di mare e dell'aria, può essere conferita « alla Bandiera » la croce di cavaliere dell'Ordine militare d'Italia ma non decorazioni di classi superiori.

Art. 8.

Alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia è annessa la pensione annua nella misura stabilita dalla legge 27 marzo 1953, n 259. Tale pensione è cumulabile con gli assegni annessi alle medaglie al valor militare.

Il decorato dell'Ordine militare d'Italia al quale sia concessa una decorazione dello stesso Ordine di classe più elevata percepisce la sola pensione relativa a questa ultima.

Alle Bandiere decorate di più croci di cavaliere competono tutte le corrispondenti pensioni.

Art. 9.

Le pensioni ai decorati dell'Ordine militare d'Italia non possono eccedere, per le singole classi, i seguenti limiti:

per la classe di cavaliere di gran croce	12
per la classe di grande ufficiale . . .	25
per la classe di commendatore	56
per la classe di ufficiale	140
per la classe di cavaliere	700

Nei suddetti limiti sono comprese le pensioni di reversibilità e sono escluse le pensioni annesse alle decorazioni concesse alle Bandiere delle armi, corpi e reparti militari.

Verificandosi delle vacanze nelle classi superiori dell'Ordine, potranno essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori, nel limite numerico delle vacanze stesse.

Art 10.

Alle pensioni annesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia si applicano le disposizioni dell'art. 18 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

Art 11

Il militare appartenente all'Ordine militare d'Italia cessa di far parte dell'Ordine nel caso che sia privato del suo grado militare.

Le disposizioni relative alla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare contenute nella legge 24 marzo 1932, n. 153, sono estese, in quanto applicabili, ai decorati dell'Ordine militare d'Italia, sostituito il Consiglio dell'Ordine alla Commissione prevista dall'art. 7 di detta legge.

Art. 12.

Lo statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 9 gennaio 1956, n. 26.

Ammasso volontario dei formaggi « grana », « gorgonzola », « provolone » e del burro, di produzione 1955.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato a disporre, con decreti di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dei formaggi « grana », « gorgonzola », « provolone » e del burro, di produzione 1955, ed a fissare le relative modalità, tenendo presente che il beneficio è diretto a difendere la produzione lattiero-casearia con preferenza ai piccoli e medi produttori, singoli e associati.

Art. 2.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali, previste dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso dei prodotti conferiti, ai sensi del precedente articolo, dai produttori, nelle seguenti misure massime:

1) lire 5000 per ogni quintale di formaggio « grana » fino al limite di quintali 70 mila;

2) lire 3500 per ogni quintale di formaggio « gorgonzola » in pasta, lire 4500 per ogni quintale di formaggio « provolone »; lire 10.000 per ogni quintale di burro; anche se i prodotti conferiti siano depositati per la conservazione in magazzini di privati, riconosciuti idonei dall'Ente incaricato della gestione dell'ammasso. La somma complessiva da erogarsi per il concorso statale relativamente ai prodotti di cui al presente n. 2) non potrà superare lire 250.000.000.

Art. 3.

Per i prodotti di cui al n. 2) del precedente art. 2 il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha la facoltà di riconoscere, con propri decreti di concerto con il Ministro per il tesoro, il contributo statale alle

partite non conferite all'ammasso che venissero acquistate da enti o associazioni agricole per la difesa del mercato del prodotto oggetto dell'operazione.

Nello stesso decreto Ministeriale saranno precisati i quantitativi di prodotti ammissibili al contributo e le altre modalità e condizioni, alle quali l'operazione dovrà essere subordinata.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 600 milioni dipendente dall'applicazione della presente legge si farà fronte con equivalente riduzione del capitolo n. 680 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1955-56, destinato a fronteggiare oneri dipendenti dall'importazione di cereali esteri.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 9 gennaio 1956, n. 27.

Trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'art. 19 del Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La trascrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di Stati esteri, che riconoscono il diritto di opzione per la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 2, del Trattato di pace, reso esecutivo col decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, non possono essere eseguite senza il preventivo nulla osta del Ministero dell'interno.

La concessione del nulla osta è subordinata alla sussistenza delle condizioni richieste dal precitato articolo 19 e di essa deve darsi comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo dove la trascrizione e l'annotazione devono eseguirsi.

Qualora non risulti la sussistenza delle condizioni richieste, il nulla osta è negato ed è data comunicazione del diniego, con indicazione dei motivi, all'interessato ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo dove le predette formalità avrebbero dovuto essere eseguite.

Tanto nel caso di concessione, quanto in quello di diniego del nulla osta, può essere promossa in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse e dal pubblico ministero l'azione per l'accertamento della cittadinanza davanti al tribunale indicato nei due precedenti commi.

La trascrizione e l'annotazione possono essere eseguite quando siano decorsi trenta giorni dalla comunicazione della avvenuta concessione del nulla osta, senza che nel predetto termine sia stata promossa l'azione per l'accertamento dello stato di cittadinanza.

L'esercizio di tale azione entro il termine suddetto sospende l'esecuzione della trascrizione e dell'annotazione sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Ai fini della sospensione, la citazione deve essere notificata al Ministero dell'interno.

Art. 2.

Le trascrizioni ed annotazioni dei provvedimenti menzionati nel primo comma dell'art. 1, già avvenute anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non impediscono la contestazione in sede giudiziaria sullo stato di cittadinanza dell'interessato per la mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio del diritto di opzione. L'azione può essere promossa anche dal pubblico ministero.

Art. 3.

Le persone nei cui confronti sia stata ritenuta, ai sensi dei precedenti articoli, l'insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 19 del Trattato di pace su indicato, per l'esercizio del diritto di opzione, sono esenti dal servizio militare. Alle medesime non sono, inoltre, applicabili le disposizioni dell'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO — MARTINO — TAVIANI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1956.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita umana, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille », intesa

ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana di cui una in sostituzione di analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Società francese di assicurazioni « L'Abeille »

Tariffa n. 4, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o immediatamente, in caso di sua premorienza in sostituzione dell'analoga approvata con decreto Ministeriale 5 agosto 1937.

Tariffa n. 25, relativa all'assicurazione a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un termine prestabilito se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta in proporzione dei premi pagati, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tariffa 4/25, relativa all'assicurazione a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente ed in misura ridotta in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 9 gennaio 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(218)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona compresa tra il piazzale Numa Pompilio, via di Porta Latina, viale delle Mura Latine, viale di Porta Ardeatina e via delle Terme di Caracalla, sita nell'ambito del comune di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 dicembre 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona compresa tra il piazzale Numa Pompilio, via di Porta Latina, viale delle Mura Latine, viale di Porta Ardeatina e via delle Terme di Caracalla, sita nell'ambito del comune di Roma;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Roma, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con le Mura Aureliane, la Porta San Sebastiano, la Porta Ardeatina, il Parco degli Scipioni, le Terme Severiane, la Casa Bessarione e con alcune ville con meravigliose alberature e resti antichi, forma un complesso eccezionale di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di rilevante valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Roma, delimitata dal piazzale Numa Pompilio, via di Porta Latina, viale delle Mura Latine, viale di Porta Ardeatina, e via delle Terme di Caracalla, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Roma provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 gennaio 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Estratto del verbale

Il 9 dicembre 1954, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio n. 152, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Zona compresa tra Porta Ardeatina, Porta Latina, piazzale Numa Pompilio;

2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) (*Omissis*).

Alle ore 17,30, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta

Dopo ampia discussione la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche,

Rilevato che la zona a sud-est del piazzale Numa Pompilio, racchiudente le Mura Aureliane, la Porta San Sebastiano, la Porta Ardeatina, il Parco degli Scipioni, le Terme Severiane, la Casa Bessarione e alcune ville con meravigliose alberature e resti antichi, forma un complesso eccezionale di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente rilevantissimo valore estetico e tradizionale;

Notato che il meraviglioso connubio fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano attestato dai resti archeologici e da importantissime opere della storia di Roma;

Rilevata la necessità di disciplinare qualsiasi lavoro capace di recar pregiudizio all'attuale stato dell'importantissimo complesso.

Decide all'unanimità di proporre per il vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 3, il comprensorio sito nel comune di Roma, racchiuso nei seguenti confini:

piazzale Numa Pompilio, via di Porta Latina, viale delle Mura Latine, viale di Porta Ardeatina e via delle Terme di Caracalla.

(*Omissis*).

Il presidente: Paolo DELLA TORRE

Il segretario: Angelo MORESCHINI

(259)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1956.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Latina;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Latina n. 29384, in data 19 ottobre 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Valli Antonio, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Unione degli agricoltori), con il dott Fiumi Guido della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Valli Antonio è sostituito con il dott. Fiumi Guido, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(362)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1956.
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita umana, presentata dalla Compagnia di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita umana, presentata dalla Compagnia di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano:

Tariffa XVI, relativa all'assicurazione quinquennale e decennale a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili dalla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il quinquennio o decennio e sino al termine del quinquennio o decennio stesso.

Roma, addì 16 gennaio 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(269)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 10 dicembre 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Edward Clarence Bateman, Console di Gran Bretagna a Torino.

(323)

In data 10 dicembre 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Cecil Douglas Smith, Vice console di Gran Bretagna a Venezia.

(324)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Francesco Paolo Montefredini fu Francesco, nato a Napoli il 2 maggio 1904, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dalla Università di Napoli a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1927-1928.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(334)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società Cooperativa di Lavoro Combattenti e Reduci « Co.La.Co.Re.Mo. », con sede in Montepulciano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 gennaio 1956, la Società Cooperativa di Lavoro Combattenti e Reduci « Co.La.Co.Re.Mo. », con sede in Montepulciano, costituita con atto del notaio avv. Valente Vincenti in data 11 agosto 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(325)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « San Francesco d'Assisi », con sede in Bracigliano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 gennaio 1956, la Società cooperativa di produzione e lavoro « San Francesco d'Assisi », con sede in Bracigliano, costituita con atto del notaio dott. Leopoldo Mangieri in data 26 luglio 1953, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(328)

Scioglimento della Società cooperativa agricola di consumo di Nervi, Quinto e Sant'Ilario, con sede in Nervi

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 gennaio 1956, la Società cooperativa agricola di consumo di Nervi, Quinto e Sant'Ilario, con sede in Nervi, costituita con atto del notaio Leopoldo Salvadori in data 15 febbraio 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore

(331)

Scioglimento della Società cooperativa fra materassai di bordo « Cristoforo Colombo », con sede in Genova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 gennaio 1956, la Società cooperativa fra materassai di bordo « Cristoforo Colombo », con sede in Genova, costituita con atto del notaio Giovanni Montaldo, in data 31 agosto 1934, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(326)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 gennaio 1956

1 dollaro USA.	624,895
1 dollaro Can.	625,562
1 Fr. Sv. lib.	145,81
1 Kr. Dan.	90,77
1 Kr. Norv.	87,66
1 Kr. Sv.	120,795
1 Fol.	165,14
1 Fr. bel.	12,559
100 Fr. Fr.	178,125
1 Fr. Sv. acc.	143,21
1 Lst	1753,812
1 Marco ger.	149,555

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 101 — Data: 23 ottobre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Rozzi Francesco fu Alberto — Titoli del Debito pubblico: nominativo 1 — Capitale L. 54.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data 17 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: Lorenzoni Fabio fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: nominativo 1 — Capitale L. 8600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 618 — Data: 8 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Comune di Prato — Titoli del Debito pubblico misti 11 — Capitale L. 222.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 619 — Data 8 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Comune di Prato — Titoli del Debito pubblico nominativi 2 — Rendita L. 458,50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 620 — Data 8 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Comune di Prato — Titoli del Debito pubblico: nominativo 1 — Rendita L. 27.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 100 — Data 12 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Celle Giulia fu Carlo — Titoli del Debito pubblico nominativo 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1656 — Data 4 maggio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Roma Intestazione Li Gotti Eduardo Calogero Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 239 — Data: 4 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Annaruma Carlo fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: al portatore 16 — Capitale L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 595 — Data 16 luglio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Catania Intestazione: Di Maria Elvira fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 72 — Data 8 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Rovigo — Intestazione Pellegrinelli Paolo fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 569 — Data 10 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Zenzino Arnolfo — Titoli del Debito pubblico al portatore 3 — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 216 — Data 19 febbraio 1952 - Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Caserta - Intestazione: d'Anna Giuseppe, Preside Istituto Tecnico Commerciale di Caserta — Titoli del Debito pubblico: nominativo 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 1846 — Data 31 maggio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Lalli Sante di Sabatino — Titoli del Debito pubblico. al portatore 7 — Capitale L. 14.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81 — Data 29 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: Fusacchia Zelinda fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 303 — Data: 25 novembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Santosuosso Antonio di Gennaro — Titoli del Debito pubblico: nominativo 1 — Capitale L. 5200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 1512 — Data: 19 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione Dell'Olmo Vincenzo di Benedetto — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 188 — Data: 18 gennaio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione Pandolfi de Rinaldis Pietro fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 191 — Data: 22 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine - Intestazione: Bottos Vittoria Maria — Titoli del Debito pubblico al portatore 30 — Capitale L. 33.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 101 — Data: 22 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Matera - Intestazione Iacovone Biagio di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 8 — Capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 148 — Data: 15 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Reggio Calabria Intestazione: Delfino Filippo fu Domenico - Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 1179 — Data 4 maggio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino - Intestazione: Cristando Margherita fu Antonio - Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 36 — Data: 16 febbraio 1955 - Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Pistoia - Intestazione Maccioni Alessandro fu Pietro - Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 1500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 gennaio 1956

Il direttore generale SCIPIONE

(153)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

Elenco n. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5; essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	489123	945 —	Cavallo *Cataldo* fu Francesco, dom. a San Marzano di San Giuseppe (Taranto), vincolato a favore della Congrega di carità di Taranto.	Cavallo *Giuseppe Cataldo* fu Francesco, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	823828	3.500 —	Del Genio Rosina di Vincenzo, moglie di Franchomme Giuseppe, dom. in Lauro (Avellino), vincolato per dote, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Del Genio Vincenzo fu Felice e *De Ciuccis* Maria fu Sebastiano.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Del Genio Vincenzo fu Felice e *De Ciuceis* Maria fu Sebastiano.
Id.	828507	3.500 —	Del Genio Emma Carmela di Vincenzo, nubile dom. in Carbonara di Nola (Napoli), vincolata per dote, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Del Genio Vincenzo fu Felice e *de Ciuccis* Maria fu Sebastiano.	Come contro, con usufrutto some sopra.
Id.	854896	3.500 —	Del Genio Angelina di Vincenzo, dom. a Carbonara di Nola (Napoli), vincolata per dote, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
B. T. N. 5 % (1959)	1607	25.000 —	Mangini Anna Laura di Giuseppe, *nubile*, dom. a Napoli, con usufrutto a Corradini Pierina fu Giovanni vedova Borrelli, dom. a Napoli.	Mangini Anna Laura di Giuseppe, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Napoli, con usufrutto come contro.
Id.	9879	10.000 —	Pedio *Adriana* fu Kalaieff Ivano, minore sotto la patria potestà della madre Cordella Pasqualina di Francesco, dom. a Roma.	Pedio *Maria Giuseppa Adriana* fu Kalaieff Ivano, ecc., come contro.
Id.	9880	5.000 —	Pedio Ivana e *Adriana* fu Kalaieff *Ivano*, minori sotto la patria potestà della madre Cordella Pasqualina di Francesco, dom. a Roma.	Pedio Ivana e *Maria Giuseppa Adriana* fu Kalaieff Ivano, ecc., come contro.
B. T. N. 4 % (1934) Serie H	319	400 —	Ciciriello Mario fu *Vincenzo*, minore sotto la patria potestà della madre Ventola Nunzia fu Francesco vedova Ciciriello, dom. a Bari, con usufrutto a quest'ultima.	Ciciriello Mario fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Ventola Nunzia fu Francesco vedova Ciciriello, dom. a Bari con usufrutto a quest'ultima.
Id. Serie I	278	140 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 9 gennaio 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(152)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 7 gennaio 1956 (registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 752), è stato disposto, nei confronti della ditta MORIS Giuseppe Leo e Agnese fu Luigi Giovanni

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo » iscritto in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3564, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 5);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 3.51.33);

c) la determinazione in L. 274.394 arrotondate ai sensi di legge a L. 270.000 — dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato. I titoli predetti vengono depositati presso la Banca nazionale del lavoro Sede di Roma e saranno svincolati dal tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

(372)

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per la durata di tre anni, dalla data del presente decreto, i fondi siti nei comuni di Mantova, Curtatone e Virgilio, della estensione di ettari 477 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada vicinale Quinta, indi traversale fino alla entrata dello stradello verso l'Ospedale civile;

ovest: scarpata delle Regioni, Ospedale civile, indi strada comunale Capilupa e linea ferroviaria Mantova-Modena;

sud: strada comunale della Levata; perimetro che esclude l'agglomeramento urbano della stessa frazione; strada comunale delle Vecchie tra di loro comunicanti fino in località loghino Corneglia;

sud-est: località Corneglia; strada comunale dell'Arginotto, quindi escludendo il centro abitato di Cerese, fosso fino in prossimità dell'incrocio fra la strada provinciale militare di circonvallazione e la strada provinciale Mantova-Borgoforte;

est: strada provinciale Mantova-Borgoforte.

Roma, addì 28 dicembre 1955

Per la durata di tre anni, dalla data del presente decreto, i fondi siti nei comuni di Campagnano e Formello (Roma), dell'estensione di ettari 950, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dal km. 23,500 della strada statale Cassia fino a raggiungere il km. 29,500 della stessa all'altezza del bivio per Campagnano. Viene esclusa la proprietà Cola dal km. 26,200 al km. 27 per una profondità di km. 0,700 lungo la strada. Imbocca la strada provinciale per Campagnano fino al km. 1, indi piega a destra fino a raggiungere il fosso del Lucernaio; percorso per un chilometro piega a destra fino a raggiungere la biforcazione delle strade provenienti da Monterazzano. Indi imbocca il fosso di Monterazzano fino a raggiungere il fosso di Fontana Carissima; risale il fosso fino a raggiungere a destra la strada del Sorbo; piega a destra lungo la strada vicinale e si congiunge al confine di Formello all'altra strada Formellese in vocabolo Santanna; percorre la strada fino all'altezza del paese di Formello fino a congiungersi al fosso delle Rughe il quale viene tagliato all'altezza del km. 23,500 della strada Cassia.

Roma, addì 29 dicembre 1955

Per la durata di tre anni, dalla data del presente decreto, i fondi siti nel comune di Roverbella (Mantova), dell'estensione di ettari 332 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: centro abitato di Castiglione Mantovano e strada dei Fienili;

nord-ovest: strada vicinale dell'argine della Molinella;

ovest: roggia detta Fossamana e strada omonima fino alla località Santa Lucia;

est: strada statale della Cisa e strada comunale che va a Castiglione Mantovano;

sud: località Santa Lucia.

Roma, addì 29 dicembre 1955

Per la durata di tre anni, dalla data del presente decreto, i fondi siti nel comune di Varano Melegari (Parma), dell'estensione di ettari 600, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: rio Boccolo;

nord-est: strada vicinale di Rocca Lanzona;

est: rio Rizzone;

sud: strada provinciale di Varsi;

ovest: strada comunale di Boccolo e rio Boccolo.

Roma, addì 30 dicembre 1955

Per la durata di tre anni, dalla data del presente decreto, i fondi siti nel comune di Suzzara (Mantova), dell'estensione di ettari 502 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale dell'argine Zara in località Lupara e Chiaviche, rispettivamente a nord-ovest e nord-est;

sud: centro abitato del comune di Suzzara con via Crispi e la ex via 28 Ottobre;

nord-ovest: strada comunale Donella e strada comunale Bianca;

nord-est: strada comunale Pesticare.

Roma, addì 30 dicembre 1955

Per la durata di tre anni, dalla data del presente decreto, i fondi siti nel comune di Velletri, località Monte Artemisio (Roma), dell'estensione di ettari 1100, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dalla zona denominata Fontana di Marcaccio prosegue per la via della forestale e arriva alla località denominata Sassone; da qui piegando a destra e proseguendo per la carrareccia che costeggia il monte del Vesco, arriva alla località « Lapillo », da qui risalendo a nord, sempre per la stessa carrareccia, arriva alla località Colle del Favo; scendendo per il casale di Tombelli giunge alla località detta « delle Sette Rubbia »; da qui costeggiando il fontanile di Vivaro e attraversando la località « Quattro Cancelli », giunge al colle dell'Acero; da qui costeggiando il bosco arriva alla località « Praticelli »; da qui proseguendo a sinistra risale la carrareccia, attraversa la località Grottaccie, la fonte dei Ferrari e raggiunge la fonte di Marcaccio.

Roma, addì 30 dicembre 1955

Per la durata di tre anni, dalla data del presente decreto, i fondi siti nel comune di Montecatini Terme (Pistoia), dell'estensione di ettari 300, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: fosso Pongolana e limite catastale del comune di Massa e Cozzile;

est: via comunale Nievole a monte;

sud: via comunale delle Vigne, da Vico fino alla Nievole;

ovest: via provinciale Marlianese, dalla località Vico fino al limite catastale di Massa e Cozzile.

Roma, addì 30 dicembre 1955

(308)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 13 maggio 1955, n. 340.2.87/9488, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia al 30 novembre 1954;

Vista la nota del Prefetto di Venezia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dottor Francesco De Lorenzo, promosso prefetto, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Francesco De Lorenzo è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia al 30 novembre 1954, il vice prefetto dott. Santino Sganga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 gennaio 1956

L'Alto Commissario: TESSITORI

(284)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri

1. E' indetto un concorso per l'ammissione di ottocentocinquanta allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Il corso avrà inizio il 1° ottobre 1956 e avrà la durata di due anni per i candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) e di un anno per quelli di cui alla lettera *c*).

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

a) quattrocentoventicinque per i giovani che non abbiano concorso alla leva, di terra o di mare, oppure, se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato. I giovani alle armi nelle Forze armate possono partecipare al concorso, col benestare del comando di corpo, se sono nelle condizioni di poter ottenere il congedo prima dell'inizio del corso. Coloro che alla data dello svolgimento del tema risultassero incorporati nell'Arma per arruolamento ordinario, saranno compresi nell'aliquota di cui alla lettera *b*);

b) centoquarantadue per i militari in servizio nell'Arma (appuntati, carabinieri e allievi carabinieri);

c) duecentottantatre per i militari in servizio nell'Arma (appuntati e carabinieri).

Per quanto concerne le condizioni di arruolamento, il titolo minimo di studio, i limiti di età, i requisiti fisici, il periodo di servizio di istituto, la durata della ferma, il premio di arruolamento e le modalità del concorso attenersi a quanto previsto dall'allegato manifesto.

2. Possono partecipare al concorso anche i nativi delle zone della Venezia Giulia cedute alla Jugoslavia purchè siano cittadini italiani e residenti nel territorio nazionale.

Gli aspiranti di cui al presente capo potranno esibire in luogo dell'estratto di nascita, del certificato di stato libero (o della situazione di famiglia, se vedovo senza prole) e del certificato penale generale, una dichiarazione giurata, convalidata, se possibile, da prove testimoniali.

3. I comandi di legione dell'Arma dei carabinieri, che riceveranno le domande corredate dei documenti di cui al n. 5 dell'allegato manifesto, accertato il possesso, da parte degli aspiranti, dei necessari requisiti fisici, morali e di famiglia, e la regolarità dei documenti, inoltreranno al comando della Scuola sottufficiali carabinieri in Firenze le domande e i documenti stessi unendovi anche il prescritto attestato di idoneità morale per l'esame da parte della Commissione di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588.

Per i concorrenti nativi delle zone della Venezia Giulia cedute alla Jugoslavia, gli stessi comandi di legione dovranno anche accertare la residenza in Italia e l'avvenuta regolarizzazione della loro posizione nei riflessi della cittadinanza.

Nei riguardi di costoro, l'attestato di idoneità morale sarà rilasciato con riserva, sulla base delle informazioni assunte per il periodo di loro permanenza in Italia e della dichiarazione giurata sui precedenti penali e sulla situazione di famiglia.

4. All'accertamento dei requisiti fisici di cui al n. 2, lettera *c*) e n. 12, lettera *b*) dell'allegato manifesto, dovranno provvedere i comandi di legione, mediante Commissione composta del comandante della legione, presidente, dell'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario della legione stessa, membro, e di un ufficiale inferiore della legione, membro e segretario.

Tale Commissione redigerà, per ogni candidato, apposito verbale nel quale il giudizio di idoneità, da riferirsi al complesso dei requisiti fisici voluti, dovrà essere eventualmente integrato con la specifica annotazione « di molta prestanza fisica » qualora il candidato presenti tale caratteristica.

Ciò ai fini di cui al n. 7, lettera *c*), dell'allegato manifesto.

5. *I concorrenti civili e militari ammessi al corso biennale* 1956-1958 saranno sottoposti, all'atto della presentazione alla Scuola sottufficiali (Btg. di Moncalieri), a nuova visita da parte di un Collegio medico composto di due ufficiali superiori medici e di un ufficiale inferiore medico.

Anche i candidati militari ammessi al corso annuale 1956-57 saranno sottoposti a visita da parte dello stesso Collegio medico onde accertare la loro idoneità fisica alla ammissione al corso stesso.

Il giudizio del predetto Collegio medico è definitivo.

6. I concorrenti ammessi al corso, lo frequenteranno secondo le norme del regolamento interno per la Scuola sottufficiali parzialmente riportate nell'allegato manifesto.

I Comuni provvederanno alla sollecita affissione del manifesto.

Il Ministro: TAVIANI

Concorso a ottocentocinquanta posti di allievo sottufficiale dell'Arma dei carabinieri (corso biennale 1956-1958 e corso annuale 1956-1957.

1. E' indetto un concorso per l'ammissione di ottocentocinquanta allievi al 1° anno del 9° corso allievi sottufficiali presso la Scuola sottufficiali carabinieri (distaccamento di Moncalieri) ed al corso annuale presso la Scuola sottufficiali carabinieri in Firenze.

Il corso avrà inizio il 1° ottobre 1956 e avrà la durata di due anni per i candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) e di un anno per quelli di cui alla lettera *c*), secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'arma.

I posti messi a concorso sono devoluti, come per legge

a) quattrocentoventicinque ai giovani che non abbiano concorso alla leva, di terra o di mare, oppure, se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato. I giovani alle armi nelle Forze armate possono partecipare al concorso, col benestare del comando di corpo, se sono in condizioni di poter ottenere il congedo prima dell'inizio del corso. Coloro che *alla data dello svolgimento del tema risultassero incorporati* nell'Arma per arruolamento ordinario, saranno compresi nell'aliquota di cui alla lettera *b*);

b) centoquarantadue ai militari in servizio nell'Arma (appuntati, carabinieri e allievi carabinieri);

c) duecentottantatre ai militari in servizio nell'Arma (appuntati e carabinieri).

I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera *a*), per deficienza di candidati dichiarati idonei

saranno destinati in aumento alle aliquote di cui alle lettere b) e c) in ragione proporzionale, mentre quelli eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera c) saranno destinati in aumento all'aliquota di cui alla lettera b) e viceversa.

Norme e requisiti per i concorrenti civili

2. Possono partecipare al concorso per i posti di cui alla lettera a) i giovani che:

a) siano cittadini italiani;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) siano riconosciuti fisicamente idonei a incondizionato servizio militare ed immuni da ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali.

Tale idoneità verrà accertata da apposita Commissione, presso i comandi di legione che istruiscono le domande.

I concorrenti giudicati non idonei da detta Commissione, potranno essere ammessi, con riserva, a loro richiesta, allo svolgimento del tema e, in caso di esito favorevole, saranno sottoposti alla visita definitiva da parte del Collegio medico presso il battaglione di Moncalieri previsto dal n. 5 del bando di concorso;

d) abbiano statura non inferiore a m. 1,70 e perimetro toracico non inferiore a cm. 85;

e) non abbiano concorso alla leva, di terra o di mare, o, se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato;

f) abbiano, se minori, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito.

Non occorre tale consenso per coloro che abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati;

g) siano in possesso dei requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale, da rilasciarsi dai comandi di ufficiale o di sezione dell'Arma competenti per territorio, in base alle norme generali vigenti per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri;

h) abbiano, alla data dell'inizio del corso, compiuto il 18° anno di età e non superato il 22°. Tale limite massimo di età è elevato a 28 anni per i concorrenti che hanno già prestato o prestino servizio nelle Forze armate e si trovino in congedo illimitato o saranno collocati in congedo prima dell'inizio del corso, qualunque sia il grado da loro rivestito;

i) posseggano come titolo minimo di studio la licenza di scuole medie inferiori (scuola media unica, scuola di avviamento professionale con corsi triennali ad indirizzo industriale, commerciale, agrario o marinaro e scuola statale d'arte).

3. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 100 e indirizzata al Comando generale dell'arma dei carabinieri, deve essere fatta pervenire, a cura degli interessati, a mezzo posta raccomandata improrogabilmente entro il 1° marzo 1956 al Comando della legione carabinieri nel cui territorio gli stessi hanno domicilio.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro dell'ufficio postale della località sede del comando di legione.

La busta portante il timbro suddetto verrà acclusa alla pratica.

Le domande pervenute posteriormente al 1° marzo 1956 saranno archiviate.

4. La domanda dovrà contenere i seguenti dati:

a) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del concorrente;

b) indicazione del titolo di studio conseguito;

c) distretto militare di appartenenza;

d) elencazione dei documenti allegati;

e) indirizzo del concorrente e della famiglia.

5. Ciascun concorrente deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana su carta legale (legalizzato dal prefetto, se rilasciato dal sindaco; legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficio di stato civile).

Ne sono esonerati i candidati che abbiano già concorso alla leva;

b) estratto dell'atto di nascita su carta legale, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

c) certificato di stato libero su carta legale, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore e rilasciato in data non anteriore di tre mesi alla data di presentazione della domanda.

I vedovi senza prole allegheranno invece lo stato di famiglia, su carta legale, legalizzato dal prefetto;

d) certificato penale generale su carta legale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale e legalizzato dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, ovvero rilasciato dall'ufficio del casellario della Procura presso il Tribunale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero.

Se l'aspirante sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento.

La data di rilascio del certificato non deve essere anteriore di tre mesi a quella di presentazione della domanda;

e) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, solo nel caso che l'aspirante non abbia superato la minore età e salva l'eccezione di cui al n. 2 lettera f);

f) dichiarazione con la quale il concorrente che abbia conseguito nelle Forze armate grado superiore a soldato rinunci al grado stesso, per ottenere l'ammissione al corso quale allievo carabiniere. Tale rinuncia avrà effetto soltanto in caso di ammissione al corso e sarà priva di effetto, a decorrere dalla data d'invio in congedo, se, prima di avere conseguito la nomina a carabiniere, il candidato fosse, per qualsiasi motivo, rinviato in congedo;

g) titolo di studio in originale, o in copia autentica notarile debitamente legalizzata. In sostituzione potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciato dal capo dell'Istituto sempre quando in tale documento sia esplicitamente annotato che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma. I certificati rilasciati da Istituti legalmente riconosciuti e tutti i certificati che hanno valore di diploma, anche se rilasciati da Istituti statali, dovranno essere legalizzati dal Provveditore agli studi.

Dal documento prodotto dovrà risultare il punto o la classifica riportata in ciascuna materia.

I candidati che ritengano di poter conseguire il prescritto titolo di studio nella sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1955-1956 o che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio alla domanda, potranno esprimere riserva di presentarlo non oltre il 15 luglio 1956 nella intesa che, non facendolo pervenire entro tale data al comando della legione competente, la loro domanda sarà archiviata.

Qualora, per circostanze dipendenti dalla guerra, non sia possibile produrre in tutto o in parte la documentazione prescritta, gli interessati dovranno allegare alla domanda un atto di notorietà raccolto dal pretore e dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali, nonchè la condotta tenuta nel luogo di ultima residenza.

Tale atto dev'essere corredato della dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli atti d'ufficio, per le circostanze di guerra di cui sopra, rilasciata dal sindaco competente.

Dovranno in ogni caso essere allegati alla domanda i documenti di cui alle lettere e), f) e g).

I concorrenti dichiarati « poveri » possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere a), b), c) e d), purchè alleghino alla domanda l'attestato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

La presentazione del certificato di cittadinanza italiana, dell'estratto dell'atto di nascita e del certificato attestante lo stato di celibe o vedovo senza prole può essere sostituita con la esibizione della carta d'identità in conformità delle disposizioni contenute nel decreto Presidenziale 20 ottobre 1954, n. 1035.

I seguenti documenti saranno, invece, richiesti d'ufficio dai comandi di legione interessati e allegati alle domande dei concorrenti:

1) certificato di buona condotta, in carta libera, rilasciato dal sindaco di abituale residenza dell'interessato e legalizzato dal prefetto;

2) copia del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare nelle Forze armate;

3) nulla osta rilasciato dal competente comando di Distretto militare o Capitaneria di porto per i candidati che, avendo concorso rispettivamente alla leva di terra o di mare con la classe 1936 o classi precedenti, siano stati precettati ed arruolati di leva e si trovino nella posizione di congedo illimitato in attesa di chiamata alle armi.

6. I concorrenti dovranno sostenere un esame scritto, consistente nello svolgimento di un tema di italiano, a scelta, fra due che saranno assegnati dal Comando generale dell'arma. Il tema sarà svolto presso i comandi che saranno stabiliti a suo tempo dal Comando generale dell'arma, dalle ore 8 alle ore 13 del 15 maggio 1956.

7. Per i concorrenti che abbiano riportato nella prova scritta un punto non inferiore a 10/20, l'apposita Commissione istituita presso la Scuola sottufficiali, dopo aver provveduto alla revisione dei temi, procede alla graduatoria di merito in base:

a) al punto riportato nello svolgimento del tema;

b) al punto (eventuale) da attribuirsi in rapporto al titolo di studio superiore a quello minimo richiesto (un ventesimo di punto per ciascun anno di studio successivo);

c) al punto da attribuirsi eventualmente in rapporto alla prestanza fisica (e cioè 1/20 di punto soltanto a coloro che siano stati classificati di « molta prestanza fisica »).

A parità di punteggio:

se i candidati sono in possesso dello stesso titolo di studio, l'ordine di precedenza nella graduatoria sarà determinato dalla media aritmetica dei voti riportati negli esami relativi al titolo di studio presentato;

se i candidati sono in possesso di titolo di studio superiore a quello minimo richiesto, l'ordine di precedenza sarà determinato dal grado del titolo di studio presentato.

Per il valore da attribuire alle classifiche contenute nei certificati dei titoli di studio nei quali non sia indicato il punto riportato in ciascuna materia, è stabilito che alla classifica di « sufficiente » corrisponde, nelle singole materie, il voto di 6/10, a quella di « buono » il voto di 7/10 ed a quella di « ottimo » il voto di 8/10.

8. I concorrenti ammessi a frequentare il corso avranno la qualifica di allievi carabinieri e saranno vincolati alla ferma di tre anni. Essi riceveranno un premio di arruolamento per l'ammontare di L. 6000 che verrà corrisposto in due quote, e precisamente:

duemila lire, all'atto dell'ammissione al primo anno di corso;

quattromila lire, all'atto dell'ammissione al secondo anno di corso.

9. Per i viaggi dal luogo di residenza alla sede del Comando di legione presso cui dovranno subire la visita medica ed a quella del Comando presso cui dovranno sostenere la prova scritta di esame e rispettivi viaggi di ritorno, i candidati saranno provvisti, a cura dei comandi di stazione dell'Arma, delle richieste di viaggio a tariffa militare (mod. B), con spese però a loro carico.

10. Al termine del primo anno di corso, gli allievi che avranno conseguito la sufficienza in attitudine militare e professionale saranno nominati carabinieri e ammessi agli esami per la promozione al secondo anno di corso.

Gli allievi che non avranno superato gli esami per la promozione al secondo anno di corso, potranno ripetere il primo anno una sola volta.

Gli allievi che, per non aver riportato la sufficienza in attitudine militare e professionale, non saranno ammessi agli esami per la promozione al secondo anno di corso, potranno, se giudicati meritevoli, conseguire la promozione a carabiniere e continuare a prestare servizio nell'Arma con tale grado, rimanendo vincolati alla ferma triennale contratta. Se giudicati non meritevoli, ovvero se, pure essendo stati giudicati meritevoli, non desiderino rimanere in servizio nell'Arma dei carabinieri, saranno senz'altro prosciolti dalla ferma triennale per seguire le sorti della loro classe di leva.

Quando per motivi indipendenti dalla loro volontà restassero assenti dalle lezioni per un numero di giorni superiore a novanta, saranno inviati ad una legione allievi per completarvi il periodo di istruzione e, a domanda, potranno, poi, essere ammessi a frequentare il successivo corso, senza essere considerati ripetenti, ma senza diritto ad anzianità arretrata in caso di nomina a vicebrigadiere.

Ove non gradissero essere avviati ad una legione allievi potranno chiedere il proscioglimento della ferma. In tal caso saranno avviati ai distretti di appartenenza per seguire la sorte della rispettiva classe di leva.

Uguali norme valgono per coloro che per gli stessi motivi non potessero fruire nè della 1ª nè della 2ª sessione di esami di fine corso.

Qualora il numero delle assenze raggiunga i sessanta giorni, ma non superi i novanta, gli allievi sottufficiali possono chiedere di essere esonerati dagli esami di fine corso e di essere rimandati a frequentare il corso successivo, senza essere considerati ripetenti, ma senza diritto ad anzianità arretrata in caso di nomina e vicebrigadiere.

11. Gli allievi che al termine del secondo anno di corso non avranno superato gli esami per la nomina a vicebrigadiere, potranno ripeterlo per una sola volta, e soltanto nel caso che non abbiano già ripetuto il primo anno del corso. Qualora invece non intendano ripetere il secondo anno di corso, rimarranno in servizio col grado di carabiniere e con la ferma triennale contratta.

Al termine del corso coloro che avranno superato gli esami, conseguiranno la nomina a vicebrigadiere in data 1° agosto 1958, se idonei alla prima sessione, e 1° ottobre 1958, se idonei alla seconda sessione.

Norme e requisiti per i concorrenti militari in servizio nell'Arma aspiranti al corso biennale 1956-1958

12. Possono partecipare al concorso per i posti di cui alla lettera b) gli appuntati, i carabinieri e gli allievi carabinieri che:

a) non abbiano superato, alla data d'inizio del corso, il 28° anno di età;

b) siano riconosciuti fisicamente idonei ad incondizionato servizio militare ed offrano garanzia di poter assolvere con pieno rendimento le funzioni del grado cui aspirano.

Tale idoneità verrà accertata da apposita Commissione presso i comandi di Corpo da cui gli interessati dipendono. I militari giudicati non idonei potranno essere ammessi, con riserva, a loro richiesta, allo svolgimento del tema e in caso di esito favorevole saranno sottoposti alla visita definitiva da parte del Collegio medico presso il battaglione Moncalieri;

c) posseggano come titolo minimo di studio la licenza di scuole medie inferiori (scuola media unica, scuola di avviamento professionale con corsi triennali ad indirizzo industriale, commerciale, agrario o marinaro e scuola statale d'arte).

13. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 100, da inoltrare tramite gerarchico, dovrà essere presentata al comando del reparto cui i candidati appartengono, non oltre il 31 gennaio 1956.

Alla domanda stessa gli interessati dovranno allegare il titolo di studio in originale o in copia autentica notarile debitamente legalizzata. In sostituzione potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciato dal capo dell'Istituto sempre quando in tale documento sia esplicitamente annotato che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma. I certificati rilasciati da Istituti legalmente riconosciuti e tutti i certificati che non hanno valore di diploma, anche se rilasciati da Istituti statali, dovranno essere legalizzati dal Provveditore agli studi.

Dal documento prodotto dovrà risultare il punto o la classifica riportata in ciascuna materia.

I candidati che ritengano di poter conseguire il prescritto titolo di studio nella sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1955-1956 o che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio alla domanda, potranno esprimere riserva di presentarlo non oltre il 15 luglio 1956 nella intesa che, non facendo pervenire entro tale data al comando di legione competente, la loro domanda sarà archiviata.

14. Per lo svolgimento della prova scritta di esame, per la revisione dei temi e per la compilazione della graduatoria di merito, valgono le norme stabilite dai numeri 6 e 7 del presente manifesto.

15. I militari ammessi al corso lo frequenteranno secondo le norme prescritte dai numeri 10 e 11 del presente manifesto, conservando però, per tutta la durata del corso, il grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Quelli che per qualsiasi motivo dovessero cessare dalla qualifica di « allievo sottufficiale » saranno fatti rientrare alla legione di provenienza.

Al termine del corso, coloro che avranno superato gli esami, conseguiranno la nomina a vicebrigadiere in data 1° agosto 1958, se idonei alla prima sessione, e 1° ottobre 1958, se idonei alla seconda sessione.

Norme e requisiti per i militari in servizio nell'Arma aspiranti all'ammissione al corso annuale 1956-1957

16. Il concorso per i posti di cui alla lettera c) è per esami. Possono parteciparvi gli appuntati e i carabinieri che:

a) non abbiano superato il 30° anno di età alla data di inizio del corso;

b) abbiano prestato, alla stessa data, almeno un anno di effettivo servizio d'istituto presso le stazioni.

A tale servizio è da considerarsi equipollente quello prestato in reparti mobilitati, battaglioni mobili, nuclei mobili o autocarrati, reparti paracadutisti, gruppo squadroni territoriale, reparti autoportati o motoblindati dislocati in Somalia, nuclei interprovinciali di pubblica sicurezza della Sicilia, o alla dipendenza del soppresso Comando forze repressione banditismo;

c) emergano, a giudizio del rispettivo comandante di Corpo, per contegno e capacità professionale.

17. Nel computo del periodo di servizio di cui al precedente n. 16 lettera b) dovrà essere comunque detratto il tempo trascorso dal concorrente:

in licenza (escluse le licenze brevi ed ordinarie e quelle concesse per infermità dipendenti da causa di servizio);

in luoghi di cura per infermità non dipendenti da causa di servizio;

in cariche speciali (scrivano, piantone, portalettere, telefonista, ecc.) e in tutti quegli altri impieghi che non abbiano stretta attinenza con il servizio d'istituto.

18. Gli esami consistono:

a) nello svolgimento di un tema di italiano, a scelta, fra due che saranno assegnati dal Comando generale dell'arma;

b) in una prova orale di cultura generale;

c) in una prova orale su istruzioni e regolamenti.

I programmi delle materie di cui alle lettere b) e c) e la durata delle rispettive prove di esami sono stabiliti nella undicesima dispensa del Bollettino ufficiale dei carabinieri anno 1946.

19. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 100, e diretta ai comandi di Corpo, dovrà essere presentata al comando del reparto di appartenenza non oltre il 15 gennaio 1956.

20. I concorrenti ammessi agli esami svolgeranno il tema dalle ore 8 alle ore 13 del giorno 1° marzo 1956 presso i comandi che saranno stabiliti a suo tempo dal Comando generale dell'arma.

21. I temi saranno sottoposti ad un primo vaglio presso i comandi di Corpo da parte delle Commissioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, quindi l'apposita Commissione presso la scuola sottufficiali procederà, per i temi giudicati sufficienti dalle predette Commissioni, all'assegnazione di un punto da 0 a 20 e, per concorrenti che riporteranno un punto non inferiore a 10/20, alla compilazione della graduatoria di merito valutando i precedenti di carriera e le benemerenze militari e civili come segue:

a) due punti per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valore civile o per ogni promozione straordinaria per merito di guerra;

b) un punto per ogni medaglia di bronzo al valor militare o per ogni croce di guerra al valor militare o medaglia di bronzo al valor civile;

c) mezzo punto per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di campagna di guerra o per ogni encomio solenne, attestato di benemerenza o promozione straordinaria per benemerenze d'istituto;

d) mezzo punto per ogni periodo di tre mesi o frazione superiore a tre mesi di partecipazione alla guerra di liberazione, sia nelle unità regolari delle Forze armate sia nelle formazioni partigiane;

e) un punto a ciascun aspirante avente il grado di appuntato;

f) due punti per i provenienti dai sottufficiali delle altre Armi dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica in servizio o in congedo;

g) un terzo di punto per ciascuno degli anni di effettivo servizio compiuto sia da carabiniere che da appuntato.

Le frazioni di un anno saranno calcolate soltanto se superiori a sei mesi. Nel computo del servizio prestato sarà considerato quale servizio effettivo anche il tempo trascorso dagli aspiranti in licenze brevi ed ordinarie e quello passato in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio

A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente il grado più elevato; a parità di grado prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

22. Alle prove orali saranno, secondo l'ordine di precedenza determinato dalla graduatoria di cui al precedente n. 21, ammessi senz'altro i primi duecentottantatre concorrenti.

23. Coloro che supereranno anche tali prove saranno ammessi a frequentare il corso che avrà la durata di otto mesi, più un mese di esperimento presso stazioni territoriali.

24. Al termine del corso gli allievi sottufficiali conseguiranno la nomina a vicebrigadiere in data 1° agosto 1957, se idonei alla prima sessione di esami, e 1° ottobre 1957, se idonei alla 2ª sessione.

Gli allievi sottufficiali che per malattie sofferte o per altre cause indipendenti dalla loro volontà siano rimasti assenti dalle lezioni per un periodo anche non continuativo superiore ai novanta giorni sono esclusi dagli esami di fine corso e rimandati, a domanda, al corso successivo, senza essere considerati ripetenti, ma senza diritto ad anzianità arretrata in caso di nomina a vicebrigadiere.

Lo stesso dicasi per coloro che per gli stessi motivi non potessero sostenere gli esami nè di prima e nè di seconda sessione.

Qualora il numero delle assenze raggiunga i sessanta giorni, ma non superi i novanta, gli allievi sottufficiali possono chiedere di essere esonerati dagli esami di fine corso e rimandati a frequentare il corso successivo, senza essere considerati ripententi, ma senza diritto ad anzianità arretrata in caso di nomina a vicebrigadiere.

AVVERTENZE

I concorrenti civili e militari aspiranti al corso biennale, compresi in graduatoria nel numero dei posti messi a concorso, saranno sottoposti a nuova visita medica di accertamento definitivo, presso la Scuola sottufficiali (Btg. di Moncalieri), da parte del Collegio medico previsto dal n. 5 del bando di concorso.

Anche i militari aspiranti al corso annuale saranno sottoposti a visita da parte dello stesso Collegio medico onde accertare la loro idoneità fisica all'ammissione al corso stesso.

In conseguenza di tale visita, i dichiarati «non idonei» saranno senz'altro esclusi dal corso.

I candidati civili, all'atto della presentazione ai comandi di legione per l'accertamento dei requisiti fisici od ai comandi che saranno a suo tempo indicati per lo svolgimento della prova scritta, nonchè all'atto dell'arruolamento, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione, dei quali non sia scaduta la validità:

carta di identità di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

passaporto (per i provenienti dall'estero);

tessera postale;

licenza di porto d'armi;

libretto ferroviario (per gli impiegati dello Stato);

patente automobilistica;

tessera universitaria.

Gli appuntati e i carabinieri dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri dovranno esibire uno dei documenti prescritti per i candidati civili.

Roma, addì 20 dicembre 1955

Il Ministro: TAVIANI

(319)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per l'ammissione di ventisei allievi all'Accademia della guardia di finanza, per l'anno 1955-56, indetto con decreto Ministeriale 18 aprile 1955.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti addì 27 aprile 1955, registro n. 8 Finanze, foglio n. 297, con il quale è stato indetto, per l'anno accademico 1955-56, un concorso per esami per l'ammissione di trentanove allievi all'Accademia della guardia di finanza;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, nominata con il decreto Ministeriale 10 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti addì 31 agosto 1955, registro n. 17 Finanze, foglio n. 156;

Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1955, che approva la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami per l'ammissione di tredici sottufficiali in servizio effettivo nel Corpo all'Accademia della guardia di finanza;

Visto l'esito favorevole della visita medica di controllo prevista dall'art. 28 del citato decreto Ministeriale 18 aprile 1955, alla quale sono stati sottoposti i candidati che hanno superato la prova scritta e quelle orali del concorso stesso;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità procedurale degli esami;

Visto l'art. 1, n. 2, lettera b), ultimo capoverso del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami per l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza di ventisei allievi per l'anno accademico 1955-56:

1. Cipriani Francesco	punti	14,066
2. Agnese Edmondo	»	13,600
3. Zaccaria Antonio	»	13,333
4. Calabrese Franco	»	12,766
5. Bernard Lucio	»	12,500
6. Cianciola Renato	»	12,333
7. Pauletti Renzo	»	12 —
8. Nieddu Pierino	»	11,966
9. Frenguelli Sandro	»	11,900
10. Gheno Marco		11,666
11. Ciotoli Dario	»	11,433
12. Liotta Giovanbattista	»	11,300
13. Orioli Giulio	»	11,233
14. Pilisi Giovanni, nato il 2 marzo 1935	»	11,166
15. Liguori Giuseppe, nato il 24 dicembre 1936	»	11,166
16. Frea Sergio, in servizio nella Guardia di finanza dal 17 gennaio 1953	»	11 —
17. Zanibellato Franco	»	11 —
18. Sabelli Giovanni	»	10,933
19. Porcheddu Roberto, nato il 21 ottobre 1935	»	10,833
20. Sgarlata Pietro, nato il 3 gennaio 1937	»	10,833
21. Luciani Luciano, nato il 13 maggio 1936	»	10,633
22. Calderaro Enzo, nato il 29 maggio 1936	»	10,633
23. Massoli Davide	»	10,500
24. Luchena Fernando	»	10,466
25. Di Baia Giuseppe, in servizio nella Guardia di finanza dal 6 aprile 1954	»	10,333
26. Porcheddu Fausto, nato il 21 ottobre 1935	»	10,333
27. Gatto Antonio, nato il 30 marzo 1937	»	10,333
28. Tosto Luciano	»	10,300
29. Messa Giuseppe	»	10,266
30. Ferraris Paolo	»	10,233
31. Vitale Giuseppe, nato il 9 gennaio 1934	»	10,066
32. Mendolia Gaetano, nato il 13 giugno 1935	»	10,066
33. Iannone Andrea, nato il 5 gennaio 1936	»	10,066

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Cipriani Francesco
2. Agnese Edmondo
3. Zaccaria Antonio
4. Calabrese Franco
5. Bernard Lucio
6. Cianciola Renato
7. Pauletti Renzo
8. Nieddu Pierino
9. Frenguelli Sandro
10. Gheno Marco
11. Ciotoli Dario
12. Liotta Giovanbattista
13. Orioli Giulio
14. Pilisi Giovanni
15. Liguori Giuseppe
16. Frea Sergio
17. Zanibellato Franco
18. Sabelli Giovanni
19. Porcheddu Roberto
20. Sgarlata Pietro
21. Luciani Luciano
22. Calderaro Enzo
23. Massoli Davide
24. Luchena Fernando
25. Di Baia Giuseppe
26. Porcheddu Fausto

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Gatto Antonio
2. Tosto Luciano
3. Messa Giuseppe
4. Ferraris Paolo
5. Vitale Giuseppe
6. Mendolia Gaetano
7. Iannone Andrea

Art. 4.

Oltre ai candidati dichiarati vincitori del concorso, sono ammessi al corso allievi dell'Accademia della guardia di finanza, in Roma, per effetto dell'art. 1, n. 2, lettera *b*), ultimo capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, i sette candidati dichiarati idonei, di cui al precedente art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1955
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 84. — BENNATI

(336)

PREFETTURA DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il decreto prefettizio n. 4640 in data 24 dicembre 1954, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico sulle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 13 del precitato decreto Presidenziale n. 854, che modifica l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per quanto riguarda la scelta dei componente la Commissione giudicatrice di cui alla lettera *c*);

Visto l'art. 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti il nominativo designato dal rettore dell'Università di Torino e le terne proposte dal competente organo di categoria e dai Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954 è costituita come segue:

Presidente:
De Marchi dott. Alberto, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Cotta Ramusino dott. Ferruccio, medico provinciale;
Molinengo prof. Luigi, docente in ostetricia;
Bertini prof. Manlio, docente in ostetricia;
Piantanida Actis Maria, ostetrica condotta.

Segretario:
Cannata dott. Francesco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Torino, addì 3 gennaio 1956

p. *Il prefetto*: CAPPELLANI

(250)

PREFETTURA DI TREVISO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1954, n. 38029, con il quale è stato indetto pubblico concorso per i posti di medico condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1954;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1955, n. 854, concernente il decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, concernente il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Viste le designazioni avanzate dall'Ordine dei medici della provincia di Treviso e dai Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per i posti di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente
Parisi dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Cavina dott. Vittorio, medico provinciale;
Azzi prof. Enrico, primario medico presso l'Ospedale civile di Treviso;

Chinaglia prof. Alcide, primario chirurgo presso l'Ospedale civile di Treviso;

Pegoraro dott. Mario, medico condotto del comune di Maserada sul Piave scelto su terna proposta dai Comuni interessati.

Segretario:

Martucci dott. Filippo, funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice avrà sede in Treviso ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura.

Treviso, addì 13 gennaio 1956

Il prefetto CASTELLUCCI

(348)

PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero del 22 luglio 1955, con il quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1953;

Considerato che il dott. Maiorano Francesco, dichiarato vincitore della seconda condotta di Neviano ha comunicato di non accettare detta nomina;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore della seconda condotta medica di Neviano il dott. Guido Gerardo di Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 21 gennaio 1956

Il prefetto: D'ADDARIO

(346)

PREFETTURA DI FOGGIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 42252 in data 5 ottobre 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso per diciannove posti di ufficiale sanitario vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Visto il successivo decreto pari numero anche in data 5 ottobre 1955, relativo alla nomina dei vincitori del predetto concorso;

Vista la nota n. 3350 in data 7 dicembre 1955, con la quale il sindaco di Alberona comunica che il dott. Scapaticci Claudio, risultato vincitore al posto di ufficiale sanitario di quel Comune, ha rinunziato alla nomina di tale posto perchè titolare per le stesse funzioni a Balmonte Calabro;

Vista la lettera in data 3 gennaio 1956, con la quale il dott. Genovese Orazio di Vincenzo, che segue immediatamente nella graduatoria il dott. Scapaticci Claudio, accetta di ricoprire il posto di ufficiale sanitario, resosi vacante nel prefato Comune;

Visto l'art. 26 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il vigente testo unico 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Genovese Orazio di Vincenzo è nominato ufficiale sanitario del comune di Alberona in sostituzione del rinunciatario dott. Scapaticci Claudio di Gaetano in via di esperimento per un biennio con l'obbligo di assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Il predetto sanitario presterà la promessa di giuramento a termini dell'art. 38 del sopracitato testo unico delle leggi sanitarie.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Foggia, addì 16 gennaio 1956

p. *Il prefetto*: INDRACCOLO

(347)

PREFETTURA DI LIVORNO

Esito del concorso al posto di ispettore medico igienista dell'Ufficio d'igiene del comune di Livorno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto n. 3873-Div. 3ª san. del 30 gennaio 1955, con il quale è indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ispettore medico igienista dell'Ufficio d'igiene del comune di Livorno;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 330/140521-Segr. gen. Div. 3ª, in data 10 ottobre 1955, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della citata Commissione;

Visti l'art. 54 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 60 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ispettore medico igienista dell'Ufficio d'igiene del comune di Livorno, così come formulata dalla Commissione giudicatrice indicata in narrativa:

1. Trombi dott. Giovanni — punti 128,025 su 200
2. Ninu dott. Ettore — » 126,000 »

A seguito di dette risultanze il dott. Trombi Giovanni è dichiarato vincitore del posto a concorso.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Livorno.

Livorno, addì 9 gennaio 1956

Il prefetto: MARFISA

(302)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.